

 COMUNE DI ULASSAI Prov. Ogliastra	Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale	COPIA
	N. 23	DEL 29/09/2017
OGGETTO: Ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs 16 giugno 2017, n. 100, Ricoscizione partecipazione possedute.		

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventinove** del mese di **settembre**, alle ore **18,30** .

Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica .

Presiede la seduta **Serra Gian Luigi**, in qualità di **Sindaco** .

Risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
Serra Gian Luigi	Si	Moi Michele	Si
Orrù Antonello	Si	Pilia Alberto	Si
Boi Maria	Si	Rossi Paoletta	Si
Boi Roberto	Si		
Cannas Isabel	No		
Deiana Franco	Si		
Deidda Giuseppe	No		

Sono presenti **8**, ed assenti **2** .

Con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Chiara MURGIA** .

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art.18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

ATTESO che il Comune di Ulassai, fermo restando quanto sopra indicato, **può mantenere partecipazioni** in società:

-esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto legislativo n. 50 del 2016;

realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui l'articolo 180 del Decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui l'articolo 17, commi 1 e 2;

autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contatti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “ in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RICHIAMATA la disposizione del TUSP (art. 4 c.1) in base alle quali le amministrazioni pubbliche **non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni**, anche di minoranza, in:

- Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. comma 1) mentre è ammesso mantenere partecipazioni in società che producano servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) o che svolgano autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d);
- Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio o superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e);

VISTO l'art. 24 del TUSP in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove

disposizioni normative al fine di individuare quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione,

DATO ATTO che questo ente non ha provveduto ad effettuare la “ ricognizione della società partecipate, ai sensi dell'art. 3 della Legge 244/2007 – anno 2017;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO CHE alla luce anche delle nuove disposizione del Testo Unico di cui sopra è necessario procedere alla ricognizione straordinaria delle partecipate anche per ottemperare all'obbligo legislativo di trasmissione dei dati al MEF dipartimento Tesoro, della revisione straordinaria delle partecipazioni e delle eventuali modifiche intervenute al 23/09/2016,

PRESO ATTO inoltre che già del 2015 la ex Autorità d'Ambito della Sardegna con L.R. 4/02/2015 n. 4 è stata assorbita in tutte le posizioni giuridiche ed economiche dall'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, come ente pubblico per la gestione delle risorse idriche della Sardegna, al quale devono aderire obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale Ottimale;

VISTA la nota del 6 luglio 2017 con cui il suddetto Ente comunica a tutti i Comuni della Sardegna nella sua natura di Ente Pubblico e non Società partecipata, in quanto, le quote di partecipazione alle spese che obbligatoriamente ogni Comune deve versare annualmente, sono per le spese di funzionamento e gestione, ripartite per ciascun Comune per il 70% in base alla popolazione residente e per il 30% in rapporto alle dimensioni dell'Ente,

VISTO l'esito della ricognizione;

CONSIDERATO invece che :

- l'ente denominato Società Abbanoa S.p.A. di cui questo Comune ha delle quote di partecipazione in quanto dispone di azioni societarie acquistate, in virtù della deliberazione consiliare n. 27 del 02.11.2004 e della deliberazione del consiliare n. 130 del 05.10.2011 ;
- l'ente denominato Tossilo S.p.A. di cui questo Comune ha delle quote di partecipazione in quanto dispone di azioni societarie acquistate, in virtù della deliberazione consiliare n. 33 del 10.07.2001 e della deliberazione G.C. n. 130 del 20.11.2003 ;
- **CONSIDERATO** quindi che in virtù di quanto innanzi espresso, il Comune di Ulassai alla data del 23/09/2016, possedeva solamente la seguente partecipazione:

Abbanoa S.p.A. – C.F. 02934390929

Sede: Via Straullu n.35 – 08100 Nuoro

Forma giuridica: società per azioni

Attività svolta: Gestore del Servizio Idrico Integrato

Quota di partecipazione annuale: 0,04%

Tossilo S.p.A. – P. IVA 01082070911

Sede: Zona industriale Tossilo – 08015 Macomer (NU)

Forma giuridica: S.p.A.

Attività svolta: smaltimento e trattamento rifiuti solidi urbani

Quota di partecipazione annuale: 0,04%

RITENUTO mantenere tale partecipazione in quanto la Società ABBANOVA S.p.A. e la Società Tossilo S.p.A. sono un ente che si occupa di un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4 Co.2 lettera a) del Testo Unico n. 175/2016;

RITENUTO inoltre, non indicare tra le partecipate di questo Ente, anche per le caratteristiche evidenziate, l'Ente di governo d'Ambito della Sardegna come sempre segnalato negli anni passati alla Corte dei Conti e al Ministero del Tesoro;

DATO ATTO che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'Ente locale a società di capitali e di concessione di servizi pubblici ai sensi dell'art. 42 lett. E) del D.Lgs n.267/2000;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. B), n.3), D.Lgs. n.267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte del Responsabile del settore amministrativo in merito alla regolarità tecnica e da parte del Settore Finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi del TUEL n.267/2000;

CON n. 8 voti favorevoli, n. = astenuti (...) e n. = voti contrari (...) espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;

UNANIME DELIBERA

Di dare atto della premessa;

Di adempire a quanto stabilito dal T.U. D.Lgs. 19/08/2016 n.175 art. 24 co.2 come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100 con la compilazione delle linee di indirizzo per la ricognizione straordinaria degli organismi partecipanti con scadenza al 30/09/2017, giusto allegato A) allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di mantenere entrambe le partecipazioni societarie, in quanto queste Società producono un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4 co.2 lettera a) del Testo Unico;

Di dare atto quindi che l'Ente detiene partecipazioni con le seguenti società:

Abbanova S.p.A. con sede in Via Straullu n.35 – 08100 Nuoro – quota di partecipazione anno 2016 dello 0,04%

Tossilo S.p.A. con sede in zona industriale Tossilo – 08015 Macomer (NU) – quota di partecipazione anno 2016 dello 0,04%

Di mantenere quindi la partecipazione con Abbanova S.p.A. e Tossilo S.p.A. in quanto erogano un servizio di interesse generale;

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione trasparenza, valutazione e merito;

Che la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate del Comune,

Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art.17, D.L. n.90/2014 e, s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l'urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

